DISTINZIONE DEI MAGISTRATI SECONDO LE FUNZIONI. TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA MAGISTRATURA

Art. 4

Funzioni dei magistrati di Corte di cassazione

I magistrati di Corte di cassazione sono destinati ad esercitare le funzioni:

1) di consigliere della Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa Corte;

2) di presidente di sezione delle Corti di appello e di avvocato generale presso le stesse Corti.

Versione in vigore dal 29 giugno 1951, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura
Estremi	Legge 24 maggio 1951, n. 392
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/distinzione-dei-magistrati-secondo-le-funzioni-trattamento-economico/art-4-funzioni-dei-magistrati-di-corte-di-cassazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it